

Comune di Castel San Niccolò  
Arrivo Prof. N. 0004289  
del 03-08-2016 ore 13:33:38  
Categoria I Classe II  
Uff SINDACO

Del. n. 66/2016/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere, relatore
Laura D'AMBROSIO	consigliere

nell'adunanza del 6 luglio 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n.1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016 con la quale sono stati confermati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" indicati nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTI gli adempimenti relativi alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la nota del 16 settembre 2015, n. 5555, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2014;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di CASTEL SAN NICCOLO' (AR) in ordine al rendiconto 2014;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente, nonché di quanto comunicato dall'ente con nota del 22 giugno 2016, prot. 3429 (ricevuta dalla sezione in data 24 giugno 2016, prot. 3949), in relazione alla grave criticità emersa in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 21 giugno 2016, n. 3889;

UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuglio;

#### CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di

controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità/criticità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che

definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto una fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, di riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali definiti da ultimo con la deliberazione n. 171/2014, ha concentrato l'attività di controllo sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili nella fase di avvio del sistema contabile armonizzato;

- che l'esame condotto dalla Sezione sulla fase di riaccertamento straordinario dei residui e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da una analisi dei dati e fatti gestionali sottostanti, dalle modalità seguite nonché dalle valutazioni effettuate dall'ente nella fase di riaccertamento, che potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

#### DELIBERA

Il rendiconto 2014 del Comune di CASTEL SAN NICCOLO' (AR), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati e negli atti

istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, evidenzia la seguente grave criticità, che dà luogo a specifica pronuncia di accertamento.

#### **R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 pari a 94.103,45 euro.

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo (271.163,47 euro), è stato accertato, in conseguenza della definizione di poste accantonate/vincolate, un disavanzo sostanziale di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 368.615,46 euro, come risultante dall'allegato 5/2 alla riga "totale parte disponibile" (allegato alla delibera della Giunta comunale del 30 maggio 2015, n. 22).

Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 94.103,45 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 1.052.312,35 euro e 1.229.372,37 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 37.600,00 euro e a 116.066,21 euro.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 78.466,21 euro, hanno determinato un saldo formale positivo al 1 gennaio 2015 pari 271.163,47 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote vincolate (per 250.160,45 euro), delle quote accantonate per 347.485,35 euro (di cui a fondo crediti di dubbia esigibilità per 223.047,19 e ad altri fondi per 124.438,16 euro) e alla quantificazione della parte destinata ad investimenti (per 42.133,13,99 euro), accertando il disavanzo di amministrazione effettivo in 368.615,46 euro.

In conseguenza della nuova quantificazione del disavanzo sostanziale di amministrazione l'ente ha provveduto, per l'importo corrispondente al disavanzo accertato al 1/01/2015, alla definizione dell'extradeficit prevedendone, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, il ripiano in trenta rate costanti (delibera consiliare del 9 luglio 2015, n. 14).

In sede di contraddittorio cartolare l'ente ha confermato quanto già rilevato in sede istruttoria: "a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha accertato un disavanzo di amministrazione al 01.01.2015 di 368.615,45 (G.C. n. 22 del 30.05.2015). Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 è stato disposto che il predetto disavanzo debba essere ripianato in n. 30 esercizi a quote annuale costanti".

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di

residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo deriva dal mantenimento in bilancio nel tempo di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero dalla presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti, per le quali la legislazione, oggi vigente, richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino della corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà effettivamente finanziare il disavanzo di amministrazione o con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL o, per l'extradeficit, con le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella delibera del Consiglio comunale sopra richiamata.

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione, da parte della Sezione, nella successiva fase di controllo.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.


#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 6 luglio 2016.

Il relatore  
Emilia Trisciunglio



Il presidente  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il - 3 AGO. 2016

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli  
